



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
DIV. VI

### VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 12 maggio 2016, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza delle Dott.sse Maria Cristina Gregori e Francesca Cirelli della Divisione VI della Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, presente anche la Regione Lombardia in persona del Dott. Antonio Genova, si è tenuta una riunione per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo avviata dalla DIRK BIKKEMBERGS in data 24 febbraio 2016

Hanno partecipato:

- DIRK BIKKEMBERGS rappresentata dall'avv.to Cristina Pezzin
- FISASCAT CISL, FILCAMS CGIL, UILTUCS nazionali rispettivamente in persona dei sig.ri Marco Demurtas, Jeff Nonato e Antonio Vargiu

### PREMESSO CHE

1. DIRK BIKKEMBERGS, con sede legale ed amministrativa in Montegranaro (FM) ed altre unità operative dislocate sul territorio nazionale opera nel campo della produzione e della commercializzazione di calzature e della commercializzazione dell'abbigliamento a marchio DIRK BIKKEMBERGS. L'azienda applica il CCNL commercio per quanto riguarda addetti ai punti vendita e allo showroom mentre applica il CCNL industria tessile per il reparto produttivo.
2. la Società dichiara di aver occupato, nel semestre precedente la presentazione della domanda oltre 50 unità lavorative con applicazione del CCNL Commercio
3. In data 24 febbraio 2016, la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per n. 55 unità lavorative secondo i profili professionali e la distribuzione territoriale indicata nella lettera di avvio della procedura stessa.
4. La Società, con lettera protocollata da questo ufficio in data 31 marzo 2016 ha richiesto l'attivazione della fase amministrativa della procedura di licenziamento collettivo a conclusione della fase sindacale in assenza di accordo.
5. Le Parti, pertanto, sono state convocate per la data del 3 maggio u.s..
6. All'esito del suddetto incontro, le Parti hanno richiesto un aggiornamento della riunione alla data odierna al fine di valutare il possibile utilizzo di strumenti alternativi alla procedura di licenziamento collettivo.
7. Nel corso della presente riunione, l'azienda ha preliminarmente dichiarato che le ragioni sottese all'avvio della procedura di licenziamento collettivo sono riconducibili essenzialmente ad una situazione di crisi generale, che ha comportato dapprima la chiusura per cessazione di **attività del polo produttivo di Fossombrone (PU)** e successivamente una diversa politica di commercializzazione del marchio, che ha visto il subentro nella proprietà dello stesso di altri e diversi soci. La suddetta politica ha altresì comportato la commercializzazione delle sole calzature rispetto alla più vasta gamma di prodotti aziendali e tale sola commercializzazione, non riesce, ad oggi, a far fronte ai volumi di fatturato persi con l'abbigliamento.
8. Per le suddette ragioni la Società ha predisposto un Piano di risanamento che ha ad oggetto le seguenti linee guida:



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
DIV. VI

- riorganizzazione dei processi interni e riduzione dei costi di struttura;
  - rilancio del marchio e recupero di fette di mercato straniero (Russia, medio Oriente e Cina);
  - ristrutturazione dei punti vendita anche con la realizzazione di interventi edili volti alla messa in opera di modifiche strutturali;
  - apertura di *temporary outlet* presso centri commerciali ed apertura di corner presso le reception di *resort* di lusso;
  - interventi per la messa in atto di una più organica distribuzione del lavoro.
9. All'esito del presente incontro, dopo ampia ed approfondita discussione, le Parti hanno deciso di fronteggiare la crisi in corso mediante l'utilizzo dello strumento della Cassa integrazione per crisi aziendale prevedendo, al contempo, l'utilizzo della procedura di licenziamento collettivo sulla base del criterio della non opposizione.

### TUTTO CIO'PREMESO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. DIRK BIKKEMBERGS presenterà istanza di CIGS per crisi aziendale, ai sensi degli artt. 21, comma 1, lettera b) e comma 3, e 22, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015 tenuto, altresì, conto di quanto disposto all'art. 2 del D.M. n. 94033/2016, per un periodo di 12 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2016 in favore di un numero massimo di 46 unità lavorative così dislocate:
  - Castel Romano (RM) n. 8
  - Verona n. 6
  - Milano – show room -Via Tortona n. 9
  - Milano – punto vendita -Viale Manzoni n. 14
  - Fidenza (PR) n. 6
  - Fano (PU) n. 3
3. In conformità a quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015, le Parti concordano sulla non percorribilità, ad oggi, della causale del contratto di solidarietà, stante la non funzionalità ed insufficienza dello stesso rispetto alle effettive esigenze aziendali connesse al Piano di risanamento illustrato dalla Società.
4. I lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati sulla base delle esigenze aziendali, coerentemente all'attuazione del Piano di risanamento, e saranno sospesi fino ad un massimo di zero ore.
5. Le Parti concordano che, tenuto conto delle esigenze aziendali a fondamento del Piano di risanamento, delle fasi di realizzazione dello stesso, ed in base alla fungibilità dei profili professionali, si farà ricorso alla rotazione tra i lavoratori.
6. La Società al termine del periodo di CIGS prevedere di recuperare il personale sospeso.
7. Le Parti concordano che la procedura di licenziamento collettivo, avviata dalla Società in data 24 febbraio u.s., si conclude con accordo sulla base dei seguenti criteri:
  - a. il licenziamento potrà riguardare un numero massimo di 30 unità lavorative;
  - b. i lavoratori saranno individuati sulla base dell'esclusivo criterio della non opposizione al licenziamento;
  - c. le Parti, derogando al termine di legge di 120 giorni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, co. 4, della legge n. 236/93, concordano che il licenziamento collettivo, nel rispetto del criterio sopra enunciato, potrà essere effettuato fino al 30 giugno 2017.
8. L'Azienda, anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI  
DIV. VI

9. Le Parti si incontreranno, su richiesta delle stesse, in sede locale per monitorare l'andamento complessivo della CIGS.
10. La Regione Lombardia, presente al tavolo, nell'ambito delle iniziative di propria competenza, conferma la disponibilità ad attivare percorsi di formazione, ricollocazione e riqualificazione professionale attraverso il proprio sistema delle politiche attive

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti si danno atto e dichiarano che è stata regolarmente esperita, con esito positivo, la procedura di cui all'art. 24 del D.Lgs 148/2015 e la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91, per tutte le sedi interessate.

Il Ministero del Lavoro dichiara che sono state esperite, con esito positivo, la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 148/2015 nonché la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/91.

Questa Divisione esperita l'attività di mediazione trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV - Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione – per l'espletamento delle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIONE LOMBARDIA

DIRK BIKKEMBERGS

oo.ss/